



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 17.11.2020

Info/171(R)/APPALTI/IGIENE URBANA:/GIURISPRUDENZA/Proroga del contratto di servizio in attesa di riassegnazione da parte del Comune

<p>APPALTI – IGIENE URBANA – GIURISPRUDENZA:PROROGA DEL CONTRATTO IN ATTESA DI RIASSEGNAZIONE DA PARTE DEL COMUNE</p>
--

Si riporta in allegato una sentenza significativa che vede confermato l'orientamento giurisprudenziale che il gestore uscente del servizio rifiuti è obbligato, in seguito a "proroga tecnica" del contratto di appalto, a garantire il servizio in attesa che il Comune lo riassegni tramite gara o affidamento diretto.

Così si è pronunciato **Consiglio di Stato, sez. IV**, nella **sentenza del 20 ottobre 2020, n. 6354** che ha confermato la decisione dei Giudici del TAR Toscana in merito alla "proroga tecnica" dell'affidamento dei servizi di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana fatto da un Comune a una società che aveva dichiarato di non volere rinnovare il contratto (possibilità espressamente concessa).

Non avendo il Comune trovato un sostituto alla data di scadenza del contratto, nonostante si fosse attivato con anticipo per trovare un nuovo soggetto affidatario, **trova legittima operatività la clausola contrattuale col gestore uscente che prevedeva la "proroga tecnica" del contratto, essendo il servizio rifiuti un servizio essenziale, alle stesse condizioni, anche economiche.**

La Corte ricorda che **simili clausole contrattuali sono pienamente legittime** in quanto, peraltro, ricalcano quanto è previsto **dall'articolo 106, comma 11, del Codice degli Appalti** secondo il quale la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

In allegato il testo della sentenza.